

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Srijeda, 12.09.2018.

15/18

NUMERO

Mercoledì, 12-09-2018



Considerando che:

- Uljanik è il simbolo economico dell'Istria e della Croazia, uno dei cantieri navali più antichi del mondo fondato nel 1856, un cantiere navale che è stato altamente posizionato sul mercato mondiale per molti anni;
- l'Uljanik è la più importante azienda industriale della Regione Istriana, uno dei maggiori esportatori croati, e una società che è il simbolo della produzione industriale e ha un particolare significato emotivo per i cittadini di Pola e dell'Istria;
- a febbraio 2018 l'Assemblea della Regione Istriana ha chiaramente espresso il suo sostegno all'Uljanik e ha chiesto a tutte le parti responsabili un'azione responsabile e il massimo impegno al fine di garantire la sopravvivenza a lungo termine delle attività legate alla costruzione navale del gruppo Uljanik e della cantieristica croata;
- a febbraio 2018 l'Assemblea della Regione Istriana ha invitato tutti i partecipanti al processo di ristrutturazione per consentire con le loro attività di continuare le attività e la produzione e aumentare la competitività al fine di preservare posti di lavoro e ulteriore sviluppo.

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana e il Consiglio municipale della Città di Pola, alla seduta congiunta tenutasi l'11 settembre 2018, emana la

DICHIARAZIONE SULLO SCOGLIO OLIVI - ULJANIK

I

L'Assemblea della Regione Istriana e il Consiglio municipale della Città di Pola sono stati informati sulla situazione attuale e sulla prospettiva dell'Uljanik ed esprimono la loro preoccupazione per lo sviluppo futuro degli eventi.

Invitiamo tutti i partecipanti ad adottare approcci particolarmente seri e responsabili in questa situazione difficile. La priorità di tutti i partecipanti deve essere

quella di trovare un modello per l'erogazione degli stipendi e il superamento delle difficili condizioni economiche dell'Uljanik fino all'inizio del programma di ristrutturazione, non il fallimento dei cantieri.

Chiediamo che siano adottate misure urgenti, in particolare dal Governo della Repubblica di Croazia, e sosteniamo tutte le attività dei partecipanti per risolvere l'attuale situazione di crisi, con l'obiettivo che l'Uljanik sia un cantiere navale sostenibile e di successo.

II

Il parere univoco dell'Assemblea della Regione Istriana e del Consiglio municipale della Città di Pola è che l'industria della costruzione navale riveste un'importanza strategica per Pola, l'Istria e la Croazia nel suo insieme, essendo una delle attività di esportazione e sviluppo più forti.

L'Uljanik, da lungo tempo leader dell'economia di Pola, dell'Istria e della Croazia, deve sopravvivere, continuare con la costruzione e la produzione navale, lo sviluppo, la conservazione dei posti di lavoro esistenti e l'apertura di nuovi.

III

Invitiamo il Governo della Repubblica di Croazia di avere nei confronti dell'Uljanik lo stesso trattamento che aveva nei confronti degli altri cantieri della Croazia.

La Regione Istriana e la Città di Pola esprimono la loro piena disponibilità a fornire tutte le risorse disponibili per aiutare a risolvere questo grave problema dell'economia di Pola, dell'Istria e della Croazia.

La Regione Istriana e la Città di Pola dichiarano chiaramente ai partner strategici per la ristrutturazione dell'Uljanik che non sosterranno alcune speculazioni terriere e che non cambieranno il Piano territoriale di copertura dell'Uljanik in alcun modo che potesse danneggiare l'Uljanik stesso quale cantiere navale oppure i suoi operai.

IV

Cerchiamo dal Governo della Repubblica di Croazia, in qualità di proprietario e principale attore di ristrutturazione strategica, che in sinergia con il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di vigilanza, i sindacati e i partner strategici, trovi urgentemente una soluzione sostenibile a lungo termine per la salvezza dell'Uljanik e la continuazione del lavoro regolare.

Chiediamo che si esegua il possibile per sanare il danno derivato dalla cancellazione degli ordini delle navi e per rendere Uljanik nuovamente competitivo sul mercato mondiale.

V

Chiediamo che il Governo della Repubblica di Croazia partecipi attivamente alla pianificazione e all'attuazione

della ristrutturazione, sia come proprietario che come partner, poiché solo il governo della Repubblica di Croazia può negoziare e attuare la ristrutturazione dell'Uljanik con la Commissione europea.

Chiediamo che si creino le condizioni per una costruzione navale sostenibile, come attività strategica della Repubblica di Croazia.

Stiamo cercando di garantire una gestione operativa professionale e di alta qualità della società con strumenti di supervisione e controllo.

Stiamo cercando di stabilire meccanismi protettivi per le garanzie fornite dallo stato.

VI

Chiediamo a tutti i soggetti inclusi nella soluzione dell'attuale crisi dell'Uljanik di operare allo scopo esclusivo di salvare l'Uljanik e i posti di lavoro, soprattutto tenendo conto del lavoro e della sicurezza sociale dei lavoratori e della sensibilità di questo processo, senza ulteriore politicizzazione e con l'obiettivo informazione del pubblico.

VII

La presente Dichiarazione entra in vigore il primo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

Classe: 021-05/18-01/99
N.Prot.:2168/01-01-02-0206-18-1
Pola, 11 settembre 2018

Il Presidente del
Consiglio municipale
Della Città di Pola
Tiziano Sošić, f.to

Classe: 310-01/18-01/02
N.Prot.: 2163/1-01/4-18-1
Pola, 11 settembre 2018

Il Presidente
dell'Assemblea della
Regione Istriana
Valter Drandić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (”Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 02/18), dell'art. 27 comma 1 del Regolamento sui rifiuti edili e sui rifiuti che contengono amianto (Gazzetta ufficiale n. 69/16), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi l'11 settembre 2018, emana la

DELIBERA

sull'attuazione del progetto di sostituzione delle coperture dei tetti contenenti amianto e smaltimento (rimozione) di lastre di copertura in amianto dalle località nella zona della città di Pola

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) Con la presente Delibera si disciplinano le condizioni, i criteri e il procedimento con cui la Città di Pola (di seguito nel testo: Città) con mezzi a fondo perduto cofinanzia l'attuazione del progetto di sostituzione delle coperture dei tetti che contengono amianto e smaltimento (rimozione) dei lastre di copertura in amianto dalle località sul territorio della città di Pola.

Articolo 2

(1) La Delibera sull'indizione dell'Invito pubblico per la consegna delle richieste di cofinanziamento di progetti per la sostituzione delle coperture del tetto che contengono amianto e lo smaltimento (rimozione) di lastre di copertura in amianto dalle località della città di Pola è emanata dal Sindaco su proposta dell'Assessorato di competenza della protezione dell'ambiente (di seguito nel testo: Assessorato).

II. DIRITTO DI UTILIZZO DEI MEZZI

Articolo 3

(1) Il diritto di utilizzare i fondi non rimborsabili della Città può realizzare:

- la persona fisica, proprietario/comproprietario dell'edificio per la sostituzione delle coperture che contengono amianto, esclusivamente per un edificio che si trova sul territorio della Città, oppure
- la persona fisica, proprietario/comproprietario di una particella catastale sul territorio della città di Pola su cui si trovano i i lastre di copertura in amianto pronte per lo smaltimento/rimozione (di seguito nel testo: Richiedente).

(2) In conformità alle disposizioni della Legge sulla costruzione (GU 153/13 e 20/17) edificio è ogni fabbricato che è costruita in conformità alla licenza edile o altro atto equivalente e ogni secondo edificio che in base alla succitata Legge o legge specifica con essa equivalente.

(3) Oggetto della presente Delibera non sono gli edifici la cui costruzione è in corso o per i quali è avviato il procedimento di legalizzazione in conformità alle

disposizioni della Legge sul trattamento degli edifici illegalmente costruiti (GU 86/12, 143/13, 65/17), in attesa del completamento del procedimento.

(4) Per lastre di copertura in amianto preparate per lo smaltimento (rimozione) ai sensi della presente Delibera si considerano le lastre in amianto separate dalle parti rovinate dell'edificio che contengono o contenevano amianto, sistemate in forme appropriate, coperte, avvolte con pellicole appropriate o preparate in altri modi adeguati per essere rimosse dal raccoglitore competente.

III. SPESE AMMISSIBILI

Articolo 4

(1) I costi ammissibili per la sostituzione dei rivestimenti del tetto che contengono amianto o lo smaltimento (rimozione) dell'amianto, saranno quelli che sono sorti solo dopo l'ispezione in loco durante la quale verrà determinata l'accuratezza dei dati riportati / iniziali o la condizione effettiva dell'oggetto, mentre le restanti attrezzature / materiali e lavori / servizi che possono verificarsi durante la rimozione dei tetti interessati si considerano non giustificabili e a carico del Richiedente.

(2) Affinché le spese di sostituzione delle coperture o lo smaltimento (rimozione) dell'amianto si considerassero giustificati, è necessario assicurare e dimostrare che il procedimento di rimozione e smaltimento del materiale d'amianto sia effettuato nella maniera corretta e sostenibile, in conformità al Regolamento sui rifiuti edili e i rifiuti che contengono amianto (GU 69/16), e alla Direttiva per il trattamento dei rifiuti in amianto (Gazzetta ufficiale 89/08), che si dimostra per:

a) sostituzione delle coperture dei tetti contenenti amianto:

- con la fattura della persona legale autorizzata che ha la licenza per la raccolta di tale tipo di rifiuto (nel testo: Raccoglitore autorizzato)
- con la prova (fattura) dell'acquisto della nuova copertura del tetto e l'esecuzione dei lavori di montaggio,

b) per lo smaltimento delle lastre in amianto preparate per la rimozione:

- con la fattura della persona legale autorizzata che ha la licenza per la raccolta di tale tipo di rifiuto (nel testo: Raccoglitore autorizzato).

IV. IMPORTO DEI MEZZI A DISPOSIZIONE

Articolo 5

(1) I mezzi per la sostituzione delle coperture che contengono amianto e lo smaltimento (rimozione) delle lastre di amianto sono pianificati nel Bilancio della Città di Pola.

(2) I costi giustificati per la sostituzione della copertura del tetto che contiene amianto e lo smaltimento (rimozione) delle lastre di amianto preparati per la rimozione dell'amianto nelle località sul territorio della Città di Pola, saranno cofinanziati dai fondi a mezzo perduto nelle entità come segue:

- 100,00 kn/m² di lastre in amianto rimosse, fino a un massimo di 10.000,00 kune per richiesta per la sostituzione della copertura del tetto che contiene amianto, ovvero,
- 2,5 kn/kg per lo smaltimento (rimozione) di lastre in amianto, fino a un massimo di 5.000,00 kn per richiesta.

(3) La quantità di coperture del tetto in amianto e di lastre in amianto si dimostra con la conferma/fattura che viene rilasciata dal raccoglitore qualificato.

(4) Ogni Richiedente può presentare richiesta al presente concorso per un edificio o al massimo una richiesta per lo smaltimento di lastre in amianto preparate per la rimozione (asporto).

(5) Il numero delle richieste si cofinanzierà in base ai mezzi del bilancio a disposizione.

V. CONDIZIONI CHE DEVONO SODDISFARE I RICHIEDENTI

Articolo 6

(1) Il richiedente può essere esclusivamente una persona fisica maggiorenne, proprietario o comproprietario di un edificio su cui si eseguirà la sostituzione della copertura del tetto che contiene amianto, ovvero il proprietario o comproprietario di una particella catastale su cui si trova l'amianto pronto per essere rimosso (asporto).

(2) Il richiedente non deve avere pendenze nei confronti della Città di alcun tipo. Il controllo delle pendenze sarà effettuato prendendo visione della documentazione ufficiale della Città di Pola.

(3) Qualora il richiedente non soddisfi uno o più condizioni richieste la sua richiesta sarà esclusa automaticamente dal procedimento futuro.

(4) L'edificio su cui si pianifica la rimozione e la sostituzione della copertura del tetto che contiene amianto deve soddisfare le seguenti condizioni:

- Deve essere esistente nel senso della Legge sulla costruzione (GU 153/13, 20/17);
- Deve essere in proprietà o in comproprietà del Richiedente (soggetto a consenso scritto obbligatorio di altri comproprietari);
- deve essere situato nell'area amministrativa della città di Pola.

(5) Le lastre di amianto pronte per lo smaltimento devono soddisfare le seguenti condizioni:

- le lastre in amianto devono essere separate dalle parti rovinate dell'edificio che contengono o contenevano amianto, sistemate in forme appropriate, coperte, avvolte con pellicole appropriate o preparate in altri modi adeguati per essere rimosse dal raccoglitore competente;
- deve trovarsi sulla superficie in proprietà o in comproprietà del Richiedente (soggetto a consenso scritto obbligatorio di altri comproprietari);
- deve essere assicurato l'accesso del veicolo del raccoglitore autorizzato;
- deve essere situato nell'area amministrativa della città di Pola.

- (6) Il richiedente si impegna a:
- Compilare in modo coscienzioso e completo, con dati corretti, il Modulo di richiesta per la presentazione della domanda di cofinanziamento del progetto di sostituzione delle coperture del tetto che contengono amianto e smaltimento (rimozione) delle lastre in amianto sul territorio della Città;
 - Eseguire lavori nel procedimento di rimozione delle coperture del tetto che contengono amianto solo in seguito al sopralluogo in loco e la firma del Contratto;
 - Assicurare i mezzi propri necessari per l'attuazione delle attività.

VI. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CONCORSALE

Contenuto della documentazione per la partecipazione all'Invito pubblico per la sostituzione delle coperture dei tetti contenenti amianto

Articolo 7

(1) È necessario allegare la seguente documentazione alla richiesta dell'Invito pubblico:

1. il modulo di richiesta firmato e completamente compilato, certificato dal proprietario o, nel caso di un numero maggiore di proprietari, da tutti i comproprietari;
2. se ci sono più comproprietari il consenso degli stessi per l'attuazione;
3. Dichiarazione sull'assicurazione dei mezzi propri compilata e firmata e l'accettazione delle condizioni generali dell'invito pubblico;
4. foglio di possesso (estratto tavolare) per l'edificio su cui si pianifica di eseguire gli investimenti di sostituzione delle coperture del tetto contenenti amianto (in originale o telematico e la data di emissione non deve essere più vecchia di 30 giorni);
5. prova della costruzione legale dell'edificio che prevede di eseguire lavori di sostituzione della copertura contenente amianto (licenza edile o permesso di agibilità dello stato realizzato o la dichiarazione che l'edificio è costruito prima del 15 febbraio 1968 o il provvedimento sullo stato realizzato per gli edifici costruiti illegalmente) - in fotocopia
6. la dichiarazione del proprietario/tutti i comproprietari che certifica che l'edificio su cui si pianifica di realizzare i lavori di sostituzione delle coperture dei tetti che contengono amianto non è stato aggiornato o modificato in relazione alla prova di legalità di cui al punto 5,
7. Sugli edifici su cui si pianifica la realizzazione dei lavori di sostituzione delle coperture del tetto che contengono amianto e che si trovano sul territorio del patrimonio culturale protetto, è necessario allegare la previa approvazione/certificata del Progetto principale del relativo Dipartimento della soprintendenza all'antichità della Città di Pola, dell'Assessorato per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura della Repubblica di Croazia;
8. per gli altri edifici, è necessario allegare una fattura di offerta non vincolante dell'esecutore dei lavori autorizzato con una specifica dettagliata dell'apparecchiatura e dei lavori;
9. documentazione fotografica dello stato esistente.

Contenuto della documentazione per la partecipazione all'Invito pubblico per lo smaltimento (trasporto) delle coperture in amianto

Articolo 8

(1) È necessario allegare la seguente documentazione alla richiesta dell'Invito pubblico:

1. il modulo di richiesta firmato e completamente compilato, certificato dal proprietario o, nel caso di un numero maggiore di proprietari, da tutti i comproprietari;
2. se ci sono più comproprietari il consenso degli stessi per l'attuazione;
3. Dichiarazione sull'assicurazione dei mezzi propri compilata e firmata e l'accettazione delle condizioni generali dell'invito pubblico;
4. estratto del registro fondiario (estratto del registro fondiario) per il terreno catastale la cui superficie è prevista per la rimozione di amianto (in originale o documento elettronico la cui data di rilascio non supera i 30 giorni);
5. documentazione fotografica dello stato esistente.

VII. PUBBLICAZIONE DELL'INVITO PUBBLICO

Articolo 9

(1) Si pubblica l'Invito pubblico nei quotidiani, sulle pagine internet ufficiali della Città www.pula.hr e nella bacheca dell'Assessorato, e l'informazione sulla pubblicazione dell'Invito pubblico può essere pubblicata anche nei quotidiani o tramite comunicazione radio, sulle reti sociali e simile.

VIII. MODO, LUOGO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 10

(1) La richiesta all'Invito pubblico si presenta in forma scritta e si consegna esclusivamente tramite raccomandata oppure di persona presso l'ufficio protocollo della Città di Pola-Pola, Mercato Vecchio 1, Pola in busta chiusa con riportato il nome, cognome e l'indirizzo del Richiedente con la seguente specifica:

A) Città di Pola, Foro 2, 52100 Pola, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest“; “Invito pubblico per il cofinanziamento di sostituzione delle coperture del tetto contenenti amianto”;

B) Città di Pola, Foro 2, 52100 Pola, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula-Pola“, “Invito pubblico per il cofinanziamento di sostituzione delle coperture del tetto contenenti amianto”;

È possibile ritirare il modulo per la presentazione della domanda presso l'ufficio protocollo della Città o stamparlo dalla pagine web della Città www.pula.hr.

(2) Oltre al Modulo per la richiesta è necessario allegare la documentazione di cui all'articolo 7 o 8 della presente Delibera, con i moduli compilati e allegati all'Invito Pubblico, in relazione all'invito per il quale si è interessati.

(3) Il termine per la presentazione delle richieste all'Invito pubblico inizia il giorno della pubblicazione dell'Invito pubblico in conformità alle disposizioni dell'articolo 2 e dura fino alla chiusura dello stesso.

IX. VISIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 11

(1) Le richieste per l'assegnazione dei mezzi per il cofinanziamento del progetto di sostituzione delle coperture dei tetti che contengono amianto e smaltimento (rimozione) delle lastre di copertura in amianto dalle località sul territorio della città di Pola, saranno controllate dal relativo Assessorato.

(2) Nel verificare le richieste pervenute si controllerà:

- l'adempimento delle condizioni del richiedente (ai sensi dell'articolo 6 della presente delibera);
- la completezza della domanda in base alla documentazione richiesta (conformemente agli articoli 7 o 8 della presente delibera);
- L'esattezza dei dati inseriti nel Modulo per la domanda.

Al fine di verificare la precisione dei valori inseriti, verrà eseguita un sopralluogo delle località/edifici per cui si presenta la domanda con la relativa documentazione. Tramite il controllo si stabilirà la conformità dei valori riportati nel Modulo per la richiesta con lo stato in loco che saranno redatti nel Rapporto con allegata la documentazione fotografica in qualità di prova.

(3) Tutte le richieste presentate saranno soggette a verifica ed è possibile richiedere la consegna delle copie originali o certificate dei documenti richiesti.

(4) Nel caso in cui la richiesta sia incompleta, l'Assessorato richiederà che la stessa venga completata nel termine stabilito.

(5) Qualora il Richiedente non esegua quanto richiesto nel tempo stabilito nel comma 4 del presente articolo, la richiesta non sarà presa in considerazione.

X. ELABORAZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 12

(1) Oltre a soddisfare le condizioni del bando pubblico, l'elaborazione delle domande ricevute e la selezione finale dei beneficiari dei fondi sarà effettuata in base alle seguenti priorità:

1. Per l'attuazione del progetto di sostituzione delle coperture dei tetti contenenti amianto:
 - In base alla data e all'ora della richiesta evidenziata nel registro di protocollo, secondo il criterio hanno la precedenza le domande complete pervenute per prime per cui lo status prioritario lo realizzano gli edifici sul territorio registrato dell'unità storica
2. Per il cofinanziamento dell'attuazione dei progetti di smaltimento (prelievo) delle coperture in amianto:
 - in base alla data e all'ora della richiesta evidenziata nel registro di protocollo, secondo il criterio hanno la precedenza le domande complete pervenute per prime per lo smaltimento (prelievo) dell'amianto dalle località che si trovano all'interno delle zone destinate all'abitazione.

XI. SCELTA DEL FRUITORE

Articolo 13

(1) in seguito all'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 11 della presente delibera e al trattamento delle domande da parte dell'Assessorato, quest'ultimo stilerà un Contratto sui diritti e obblighi reciproci ai sensi della domanda di cofinanziamento dell'attuazione del progetto per la sostituzione dei rivestimenti per tetti contenenti amianto (nel testo: Contratto).

(2) Per contratto si definisce l'importo che cofinanzia la Città, il modo di pagamento, come pure gli altri diritti e obblighi della parti contraenti.

(3) Se il richiedente non firma e consegna il contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, si ritiene che abbia rinunciato alla richiesta per l'attuazione del progetto di sostituzione delle coperture del tetto che contengono amianto.

(4) La Città cofinanzia le spese ammissibili dell'intervento dichiarato di rinnovo fino all'importo di cofinanziamento stabilito nel Contratto nel comma 2 dell'articolo 5 della presente Delibera, e il resto delle spese per singola richiesta sono a carico del Fruitore.

(5) Con i richiedenti interessati al cofinanziamento per lo smaltimento (prelievo) delle coperture di amianto, non si concluderà alcun contratto bensì l'erogazione dei mezzi si effettuerà in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 comma 3 e dell'articolo 15.

XII. CONTROLLO E EROGAZIONE DEI MEZZI

Articolo 14

(1) La Città ha l'obbligo di assicurare il controllo dei lavori eseguiti della nuova copertura del tetto e dello smaltimento (prelievo) delle coperture in amianto prima dell'erogazione dei mezzi a fondo perduto al relativo fruitore.

(2) Qualora venga stabilito che lo stato di esecuzione non corrisponde alla richiesta del beneficiario selezionato per l'erogazione dei fondi, la Città si riserva il diritto di non versare i mezzi e informerà il beneficiario in forma scritta.

(3) Per il versamento dei mezzi il fruitore ha l'obbligo di consegnare alla Città:

- Il modulo compilato della richiesta per l'erogazione dei mezzi con il numero del giroconto o del conto corrente del fruitore;
- La conferma del raccoglitore autorizzato con i dati relativi alla quantità delle coperture del tetto in amianto prelevato, nonché il relativo procedimento per la rimozione e lo smaltimento dello stesso (fotocopia);
- il conto per l'acquisto e l'installazione della relativa copertura del tetto (fotocopia);
- il conto per lo smaltimento (prelievo) delle coperture in amianto (fotocopia).

(4) La Città informerà per iscritto o tramite e-mail i fruitori dei mezzi in merito alla realizzazione del diritto dei mezzi a fondo perduto.

Articolo 15

(1) La Città eseguirà l'erogazione dei mezzi nell'arco di 30 giorni dal giorno del ricevimento della richiesta per l'erogazione dei mezzi da parte dei fruitori scelti.

(2) Se il beneficiario scelto non effettua la sostituzione della copertura del tetto contenente amianto entro un anno dalla data di conclusione del contratto e non presenta la richiesta di pagamento entro lo stesso termine, vale a dire se la rimozione dell'amianto è effettuata dal lotto catastale di proprietà dell'utente selezionato entro la scadenza di 45 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione scritta di concessione del diritto dei mezzi a fondo perduto, vale a dire non presenta una richiesta di versamento dei fondi entro 30 giorni dalla data della costituzione della fattura per lo smaltimento dell'amianto, si ritiene che abbia ritirato la domanda di pagamento di fondi.

XIII. RITIRO DELLA RICHIESTA PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI

Articolo 16

(1) Il beneficiario selezionato può rinunciare alla richiesta effettuata.

(2) In questo caso, il beneficiario selezionato è tenuto a comunicare alla città per iscritto la rinuncia dalla realizzazione del progetto. I fondi non realizzati saranno assegnati al candidato successivo.

Articolo 17

(1) La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola e sulle pagine internet della Città.

CLASSE: 351-01/18-01/125
N.PROT.:2168/01-03/-04-0341/-18-3
Pola, 11 settembre 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 103 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 11 settembre 2018, emana la

DELIBERA **sull'esclusione del bene immobile dallo status** **di bene pubblico** **in uso generale - p.c.n. 5495/4 C.C. Pola**

I

Si stabilisce che la p.c. 5495/4 C.C. Pola, della superficie di 307 m²

- - non è parte integrante della strada pubblica;
- - non è parte integrante della strada esistente o pianificata classificata, ossia non classificata;
- - non è prevista per l'utilizzo pubblico di tutti come bene pubblico di utilizzo generale.

II

A seguito della determinazione di cui al punto I della presente Delibera, si stabilisce lo status del bene pubblico di utilizzo generale per la p.c. 5495/4 C.C. Pola, edificio, Teatro popolare istriano-Teatro cittadino di Pola, e giardino, superficie 307 m².

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 947-03/18-01/517
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0358-18/-6
Pola, 11 settembre 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 15/18
PAGINA 6**

Ai sensi dell'articolo 35 e 391 della Legge sulla proprietà e di altri diritti reali (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 e 152/14-testo emendato), articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 123/17), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi l'11 settembre 2018 emana la

DELIBERA
sul trasferimento dei diritti di proprietà sulla
p.c. 660/245
e p.c. 660/253, comune cat. Pola
a favore dell'Ospedale generale di Pola

IV
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 947-03/18-01/503
N.PROT.: 2168/01-03-06-00-0330-18/-4
Pola, 11 settembre 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

I

Viene stabilito:

- che la Città di Pola è la proprietaria degli immobili indicati alla p.c. 660/245, pascolo, superficie 352 m2, e p.c. 660/253, pascolo, superficie 1311 m2, entrambe nel c.c. Pola;
- che i succitati immobili sono compresi nelle Modifiche del Permesso di ubicazione CL: UP/I350-05/18-01/19, NUM.PROT.: 2168/01-03-05-0388-18-5 del 24 luglio 2018 per l'intervento sul territorio – ristrutturazione dell'edificio (annesso) a destinazione pubblica e sociale, istituto sanitario - annessione degli edifici esistenti all'interno del complesso dell'Ospedale generale di Pola (con la costruzione di nuovi e la ristrutturazione degli esistenti edifici ausiliari in funzione dell'edificio a destinazione primaria) - 2 gruppo;
- che l'intenzione dell'intervento è nell'interesse del progresso economico e sociale generale dei cittadini della città di Pola;
- che l'istituzione pubblica dell'Ospedale Generale di Pola è di proprietà esclusiva della Regione Istriana, come suo unico fondatore.

II

In conformità a quanto stabilito nel comma I della presente Delibera, si trasferisce a beneficio dell'Ospedale generale di Pola, Pola, Via Zagabria 30, CIP: 16089706543, il diritto di proprietà sulla p.c. 660/245, pascolo, superficie 352 m2, e p.c. 660/253, pascolo, superficie 1311 m2, entrambe nel c.c. Pola, senza compensi.

III

L'attuazione della presenta Delibera si affida all'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola.

NUMERO 15/18
PAGINA 7

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sulla proprietà e di altri diritti reali (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 e 152/14-testo emendato), articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 123/17), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi l'11 settembre 2018 emana la

DELIBERA
sull'acquisto degli immobili - pc.c.edificio
3022/3, p.c. 3017/1,
p.c. 3017/3, entrambe c.c. Pola
(Via Santa Felicita 6)

I

Viene stabilito:

- che gli immobili indicati alla pc.edif. 3022/3, edificio residenziale individuale, cantina, giardino e campo, superficie 1345 m2, p.c. 3817/1, strada, superficie 24 m2, e p.c. 3817/3, strada, superficie 114 m2, tutto c.c. Pola, si trovano in proprietà di Zoran Koludrović, Crnatkova 14A;
- che con il permesso di ubicazione CLASSE:UP/I350-05/08-01/526, Num.Prot.: 2168/01-03-04-0373-08-20 del 30/07/2008, nonché seguenti modifiche e integrazioni, la maggior parte dei beni immobili succitati è prevista come parte integrante dell'area di traffico pubblica - ristrutturazione della Strada delle Brigate d'oltremare a Pola con la costruzione di un'altra strada con due corsie con il sistema di drenaggio delle acque meteoriche e illuminazione pubblica, per cui esiste l'interesse da parte della Città di Pola per l'acquisto degli immobili succitati;
- che tenendo in considerazione quanto detto, da parte del perito legale edilizio e valutazione degli immobili Cvjetana Pollonijo, è eseguita a novembre del 2017 la stima degli immobili succitati per il valore complessivo di 1.973.999,02 kune;
- che il proprietario degli immobili tramite il proprio procuratore ha dichiarato nel Rapporto KI: 947-03/13-01/177, N.Prot.: 2168/01-03-06-00-0330-17-14 del 30 novembre 2017 l'offerta definitiva alla Città di Pola per la vendita degli immobili in oggetto per il prezzo totale di acquisto di 1.725.000,00 kune con il consenso delle altre condizioni di acquisto di cui al punto II della presente Delibera.

II

In base alla constatazione di cui al punto I della presente Delibera, tra la Città di Pola come acquirente e Zoran Koludrović di Zagabria, Crnatkova 14A, come venditore, sarà concluso un contratto di vendita della particella catastale n. 3022/3, edificio residenziale individuale, cantina, giardino e campo, superficie 1345 m2, p.c. 3817/1, strada, superficie 24 m2, e p.c. 3817/3, strada, superficie 114 m2, tutto c.c. Pola, per il prezzo totale di acquisto concordato di HRK 1.725.000,00 e il pagamento dell'importo totale del prezzo di acquisto entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto di acquisto.

Il contratto di acquisto di cui al paragrafo precedente conterrà una licenza incondizionata per intavolare il diritto di proprietà a favore dell'acquirente nel registro fondiario e l'autorizzazione dell'acquirente Città di Pola per accedere alla proprietà degli immobili acquistati il giorno successivo al pagamento dell'importo totale del prezzo di acquisto.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 947-03/13-01/177
N.PROT.: 2168/01-03-06-00-0330-18/-18
Pola, 11 settembre 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'art. 11 comma 5 della Legge sulle tasse di soggiorno ("Gazzetta ufficiale" numero 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 e 30/14), della Proposta del Consiglio turistico dell'Ente per il turismo della Città di Pola, e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi l'11 settembre 2018 emana la

DELIBERA

sull'ammontare del coefficiente della tassa di soggiorno

Articolo 1

All'interno della classe A dell'insediamento di Pola come posto turistico, sono determinate le seguenti Zone:

- - Zona I per il territorio dei Comitati locali Arena, Monte Zaro, Stignano, Nuova Veruda, Città Vecchia, Stoa, San Policarpo - Sisplaz, Veruda, Monte Paradiso con il coefficiente 1,00,
- Zona II per il territorio dei Comitati locali Castagner, Grega, Monvidal, Siana, Monte Grande, Valdibecco e Bussoler con il coefficiente 0,85.

Articolo 2

Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sulla modifica del coefficiente della tassa di soggiorno ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 9/16).

Articolo 3

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola e si applica dal 1 gennaio 2019.

CLASSE: 023-01/18-01/816
N.PROT:2168/01-02/-01-0243/-18-6
Pola, 11 settembre 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'art. 10 della Legge sulla cancellazione sdei debiti alle persone fisiche ("Gazzetta ufficiale" n. 62/18) e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi l'11 settembre 2018 emana la

DELIBERA

SULLA ESDEBITAZIONE DEI DEBITI ALLE PERSONE FISICHE

Articolo 1

La presente delibera disciplina le condizioni, le modalità e la procedura per l'estinzione del debito in essere, degli interessi e di altre spese relative del debitore per le quali non viene eseguita la procedura di esecuzione.

Articolo 2

Lo scopo e la finalità della presente decisione è l'attuazione di una misura una tantum di assistenza per affrontare i problemi dei debitori quali persone fisiche - cittadini sui quali l'esecuzione di debiti monetari sono stati presi in considerazione ai fini della riscossione del debito, con un debito una tantum cancellato dell'importo determinato dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione non si applica al debito non pagato dovuto in relazione a crediti derivanti da ammende in procedimenti per inadempienza, contributi comunali e acquisto di beni immobili.

Articolo 4

Il debito differito svanisce conformemente alla presente Delibera è considerato come una riduzione del debito nel senso della norma generale che disciplina i rapporti obbligatori, indipendentemente dal fatto che il consenso del debitore sia stato ottenuto per lo stesso atto.

Articolo 5

Ai fini della presente Delibera, il debitore è considerato una persona fisica che non svolge un'attività registrata e una persona fisica che ha eseguito la sua attività registrata non oltre il 31 dicembre 2017, e su cui viene eseguita l'esecuzione dei debiti in denaro nel conto per il pagamento del debito dovuti di cui all'articolo 6 della presente delibera e che è ancora in vigore alla data di entrata in vigore della Legge di esdebitazione dei debiti a persone fisiche.

Per attività registrata ai sensi della presente Delibera si considera:

1. l'attività di artigianato iscritta nel registro dell'artigianato, in conformità con le norme sull'artigianato,
2. l'attività di commerciante di una persona fisica iscritta nel registro del tribunale commerciale come imprenditore individuale, in conformità con i regolamenti delle società commerciali,
3. l'attività di occupazione indipendente di una persona fisica iscritta nel registro dei contribuenti in materia di imposta sul reddito o imposta sugli utili dall'esecuzione di un'attività libera indipendente,

4. l'attività dell'agricoltura e della silvicoltura di una persona fisica iscritta nel registro dei contribuenti in materia di imposta sul reddito o imposta sugli utili dall'esercizio dell'attività indipendente dell'agricoltura e della silvicoltura e / o,
5. altre attività indipendenti non menzionate di una persona fisica sulla base delle quali è eseguita l'iscrizione nel registro dei contribuenti delle imposte sul reddito o dell'imposta sugli utili e sono su tale base contribuenti dell'imposta sul reddito da lavoro autonomo o dell'imposta sugli utili.

Articolo 6

Il debito dovuto di cui all'articolo 5 della presente Delibera è composto dal capitale di debito e dalle spese e interessi correlati, per cui in data 31 dicembre 2017 è eseguita la confisca dei mezzi in denaro per conto e che in data in cui è entrata in vigore la Legge sulla cancellazione dei debiti delle persone fisiche si attua sempre, e non è riscossa fino alla data di entrata in vigore della presente Delibera.

L'obbligazione di debito di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si considera una commissione per l'esecuzione della confisca che si riscuote in base alle disposizioni delle prescrizioni che disciplinano l'attuazione della confisca dei mezzi pecuniari, e che riguarda le basi di pagamento secondo cui non è cancellato parzialmente il debito verso la Città di Pola, nonché il debito basato sulla base di pagamento con cui viene imposta una determinata misura di sicurezza.

Articolo 7

Con l'entrata in vigore della presente Delibera, al debitore di cui all'articolo 5 della presente Delibera, la Città di Pola svaluta il debito dovuto di cui all'articolo 6 della presente Delibera secondo le esecuzioni più vecchie di 5 anni e al massimo fino all'importo complessivo del capitale e delle spese di 5.000,00 kune, e la cui somma viene aumentata per il corrispondente interesse dovuto.

La Città di Pola eseguirà la esdebitazione in modo indipendente senza presentare la domanda.

Il criterio cumulativo di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere soddisfatto al fine di ottenere il diritto di cancellazione.

Se il debitore ha un debito secondo le basi del pagamento il cui importo complessivo verso la Città di Pola supera l'importo di cui al comma 1 del presente articolo, il debito verrà detratto dalla base per il pagamento che è stata precedentemente iscritta nell'ordine di pagamento nel Registro presso l'Agenzia finanziaria fino all'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 8

La Città di Pula, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, presenta una mozione per sospendere l'ordine di esecuzione o intraprendere un'altra azione appropriata che si risolva nella sospensione dell'esecuzione del debito in denaro per il pagamento del debito cancellato.

Dell'avvenuta esdebitazione del debito la Città di Pola informerà i debitori nel termine di 60 giorni dall'esecuzione della cancellazione.

Articolo 9

La presente Delibera entra in vigore il giorno seguente la pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/18-01/841
N.PROT:2168/01-02/-01-0243/-18-3
Pola, 11 settembre 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 11 settembre 2018, emana la

CONCLUSIONE

**sul consenso alle Proposte dell'Accordo
per stabilire le condizioni, i diritti e gli
obblighi per la realizzazione
dei Progetti Idroscalo, Saccorgiana e Musil**

I

Si approva quanto segue:

- Proposta dell'Accordo per stabilire le condizioni, i diritti e gli obblighi per la realizzazione del Progetto Idroscalo,
- Proposta dell'Accordo per stabilire le condizioni, i diritti e gli obblighi per la realizzazione del Progetto Saccorgiana e
- Proposta dell'Accordo per stabilire le condizioni, i diritti e gli obblighi per la realizzazione del Progetto Musil,

Le Proposte degli Accordi del comma precedente del presente punto si trovano in allegato alla presente Conclusione e ne sono parte integrante.

II

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola alla stipulazione del Contratto di cui al punto I della presente Conclusione.

III

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 022-05/18-01/52
N.PROT.:2168/01-03/-01-0387/-18-11
Pola, 11 settembre 2018

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18) e degli articoli 19, 20 e 21 della Decisione sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 17/14), il Sindaco della Città di Pola il giorno 16 agosto 2018 emana la seguente

DELIBERA
**sulle modifiche e integrazioni
del Piano di collocazione dei chioschi
nella Città di Pola**

Articolo 1

(1) Nell'articolo 1 con cui si stabiliscono le Disposizioni generali del Piano di collocazione dei chioschi per la Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola", n. 9/97, 5/98, 6/99, 2/01, 5/02, 11a/05, 3/07, 8/08, 6/09, 3/10, 4/10, 6/11, 15/11, 4/12, 3/13, 3/14, 11/14, 3/15, 17/15 e 6/16), dopo il comma 4 si aggiunge un nuovo comma 5 che recita:

"Eccezionalmente da quanto riportato, si consente l'utilizzo di superfici non edificate che nel Piano regolatore generale della Città di Pola sono stabilite come superfici a destinazione economica-commerciale-produttiva (I2 K1) e come superfici a destinazione economica-produttiva-industriale-artigianale (I2), sul cui spazio previsto per l'attuazione della destinazione stabilita si consente la collocazione di prefabbricati e costruzioni simili costruiti in base a progetti tipicizzati in conformità al Regolamento sugli edifici semplici e sui lavori, fino al massimo di tre anni. In questo caso, l'ubicazione dell'installazione non è oggetto dell'elaborazione grafica di questo Piano, ma il sito per l'installazione, l'attività da eseguire e il tipo di impianto di montaggio sarà determinato in una procedura separata per il rilascio dell'approvazione in conformità con le disposizioni della Delibera sull'ordine comunale, con l'approvazione dell'assessorato amministrativo responsabile per la pianificazione territoriale."

(2) Quello che finora era il comma 5, diventa il comma 6.

Articolo 2

(1) La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione, mentre la parte testuale della Delibera viene pubblicata nel "Bollettino ufficiale della Città di Pola."

CLASSE: 363-05/18-01/36
N.PROT.: 2168/01-03/-02-00-0139-18/-2
Pola, 16 agosto 2018

**IL SINDACO
f.to Boris Miletic**

Ai sensi dell'articolo 20 della Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 17/14 e 3/15) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola l'8 agosto 2018 emana la

DELIBERA
sulle modifiche e integrazioni della Delibera
sui criteri
per l'utilizzo delle superfici pubbliche destinate
all'organizzazione delle terrazze per le
strutture ristorative

Articolo 1

(1) I fogli 8.4, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.12 della Rappresentazione grafica di cui all'articolo 1 comma 4 della Delibera sui criteri per l'utilizzo delle aree pubbliche destinate all'organizzazione delle terrazze di strutture ristorative ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/14, 11/14, al numero Classe: 363-05/14-01/34, N.Prot.: 363-05/14-01/34, Num.prot.: 2168/01-03-02-0304-14-9 del 27 novembre 2014, e il «Bollettino ufficiale» della Città di Pola nn. 7/15, 10/15, 3/16, 7/16, 4/17, 10/17, 11/17) e al num.di Classe: 363-05/18-01/14, N.Prot.: 2168/01-03/-02-00/-0304-18/-1 del 03 maggio 2018) si modificano e integrano con l'ampliamento delle superfici esistenti destinate all'organizzazione delle terrazze per le strutture ristorative nelle seguenti aree:

- Giardini - foglio 8.4
- Forum - Piazza Capitolina - foglio 8.7
- Via Kandler - Cattedrale - foglio 8.8
- Via Kandler - foglio 8.9
- Drio la Rena - 8.12

(2) La rappresentazione grafica di cui al comma precedente è parte integrante della presente Delibera.

Articolo 2

(1) La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione, mentre la parte testuale della Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola.

CLASSE: 363-05/18-01/14
N.PROT.: 2168/01-03/-02-00-0304-18/-3
Pola, 8 agosto 2018

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Ai sensi dell'articolo 10a della Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nel settore della cultura ("Gazzetta ufficiale" nn. 47/90, 27/93, 93,38/09) e 61 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 11/13), il Sindaco della Città di Pola l'8 agosto 2018 emana il

REGOLAMENTO
sulle modifiche al Regolamento per stabilire
il Programma dei fabbisogni pubblici nella
cultura

Articolo 1

Articolo 5: Il Regolamento sulla determinazione dei programmi dei fabbisogni pubblici nella cultura (Bollettino ufficiale della Città di Pola nn. 0611/1501/16) cambia e recita:

“Hanno il diritto di presentare le richieste all'Invito gli artisti indipendenti, le istituzioni che operano nel settore della cultura, persone fisiche e società commerciali che eseguono attività nell'ambito della cultura.

Non hanno il diritto di presentare le domande associazioni e altre organizzazioni della società civile (fondazioni, istituzioni private, comunità religiose e altre organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni artistiche).“

Articolo 2

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'emanazione e viene pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola-Pola.

CLASSE: 612-01/18-01/124
N.PROT.:2168/01-05/-01-0277/-18-3
Pola, 8 agosto 2018

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore ČRNJA TOURS d.o.o., Rovigno, Stanga 5C, per il rilascio della licenza edile, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), emana la

CONCLUSIONE

- I. JOSIP KOLIĆ con ultima residenza esterna alla Repubblica di Croazia, Germania, Munchen, Brecherspitzstr 6, ora con indirizzo sconosciuto, si assegna il rappresentante temporaneo nella persona di MIODRAG REGVAT, Foro 11.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edilizia, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è stabilito.
- III. Il richiedente è tenuto, entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione, versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/17-01/000130
N.PROT: 2168/01-03-05-0426-18-0004
Pola, 10/08/2018

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA

Iva Buršić, dipl.ing.grad., f.to.

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore SILVIA BOŽAC LJUBIČIĆ, Pola, Orban 7, per il rilascio della licenza edile, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), emana la

CONCLUSIONE

- I. LIUDMYLA MIROSHNYCHENKO con ultimo indirizzo esterno alla Repubblica di Croazia, Ucraina, Kiev, Majakovskogo 4, ora con indirizzo sconosciuto, ROLAND MIROSHNICHENKO con ultimo indirizzo al di fuori della Repubblica di Croazia, Ucraina, Kiev, Prospekt Majakovskogo 4247, ora con indirizzo sconosciuto, DANYL MIROSHNYCHENKO con ultimo indirizzo esterno alla Repubblica di Croazia, Ucraina, Kiev, Prospekt Majakovskogo 4247, ora con residenza sconosciuta, si assegna il rappresentante provvisorio nella persona di MIODRAG REGVAT di Pola, Foro 11.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edilizia, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è stabilito.
- III. Il richiedente deve entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/18-01/000074
N.PROT: 2168/01-03-05-0426-18-0005
Pola, 13/08/2018

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA

Iva Buršić, dipl.ing.grad., f.to.

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta degli investitori MILENA MATOŠEVIĆ, POLA, VIA RONZI 4, OIB 70002240179 e ALEKSIJA MATOŠEVIĆ, POLA, VIA RONZI 4, CIP 57868736308, ai sensi dell'articolo 34 comma 2 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("Gazzetta ufficiale" n. 47/09), e ai sensi dell'articolo 101 comma 3 della Legge sulla fabbricazione ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 20/17) emana la

CONCLUSIONE

- I. GORANA MARTINOVIĆ di Medolino, Burle 3, si assegna quale rappresentante provvisorio alle parti MARIJA KRIVANIK, SLOVENIA, PODPLATA, SPODNJA KOSTRIVNICA 27A, che la rappresenterà nel procedimento per il rilascio del permesso di costruzione avviato dall'investitore MILENA MATOŠEVIĆ, POLA, VIA RONZI 4, OIB 70002240179 e ALEKSIJA MATOŠEVIĆ, POLA, VIA RONZI 4, OIB 57868736308, per la costruzione di un edificio residenziale sulla particella catastale n. 118/33, comune cat. Stignano, che deriverà dalle parti dell'attuale particella 118/10, comune cat. Stignano.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona menzionata nel comma 1 della presente Conclusione, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.
- III. Il richiedente è tenuto, entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione, versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/18-01/000115
N.PROT: 2168/01-03-05-0466-18-0004
Pola, 13/07/2018

**COLLABORATORE PROFESSIONALE
SUPERIORE PER L'EDILIZIA
Ana Janko, mag. iur., v.r.**

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore KATARINA MATIĆ, 10000 ZAGREB, TUŠKANAC 37A, CIP 68008614781, ai sensi dell'articolo 34 comma 2 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("Gazzetta ufficiale" n. 47/09), e ai sensi dell'articolo 101 comma 3 della Legge sulla fabbricazione ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 20/17) emana la

CONCLUSIONE

- I. GORANA MARTINOVIĆ di Medolino, Burle 3, si assegna quale rappresentante provvisorio alle parti MARIJA KRIVANIK, SLOVENIA, PODPLATA, SPODNJAKOSTRIVNICA27A, che la rappresenterà nel procedimento per il rilascio del permesso di costruzione avviato dall'investitore KATARINA MATIĆ, ZAGREB, TUŠKANAC 37A, CIP 68008614781, per la costruzione di un edificio residenziale sulla particella catastale n. 118/34, comune cat. Stignano, che deriverà dalle parti dell'attuale particella 118/10, comune cat. Stignano.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona menzionata nel comma 1 della presente Conclusione, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.
- III. Il richiedente deve entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/18-01/000113
N.PROT: 2168/01-03-05-0466-18-0004
Pola, 13/07/2018

**COLLABORATORE PROFESSIONALE
SUPERIORE PER L'EDILIZIA
Ana Janko, mag. iur., v.r.**

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta di VESNA MATKOVIĆ, POLA, VIA KALČEV 10, OIB 28705120880 E IGOR MATKOVIĆ, POLA, VIA KALČEV 10, CIP 68126486981, per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 34 comma 2 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("Gazzetta ufficiale" n. 47/09), e ai sensi dell'articolo 101 comma 3 della Legge sulla fabbricazione ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 20/17) emana la

CONCLUSIONE

- I. GORANA MARTINOVIĆ di Medolino, Burle 3, si assegna quale rappresentante provvisorio alle parti MARIJA KRIVANIK, SLOVENIA, PODPLATA, SPODNJA KOSTRIVNICA 27A, che la rappresenterà nel procedimento per il rilascio del permesso di costruzione avviato dall'investitore VESNA MATKOVIĆ, POLA, VIA KALČEV 10, OIB 28705120880 e IGOR MATKOVIĆ, POLA, VIA KALČEV 10, OIB 68126486981, per la costruzione di un edificio residenziale sulla particella catastale n. 118/10, comune cat. Stignano, che deriverà dalle parti dell'attuale particella 118/10, comune cat. Stignano.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona menzionata nel comma 1 della presente Conclusione, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.
- III. Il richiedente deve entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/18-01/000114
N.PROT: 2168/01-03-05-0466-18-0004
Pola, 13/07/2018

**COLLABORATORE PROFESSIONALE
SUPERIORE PER L'EDILIZIA
Ana Janko, mag. iur., v.r.**

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore HEP ODS d.o.o., tramite HEP Elektroistra POLA, Pola, via Vergerio 6, per il rilascio della licenza edile, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), emana la

CONCLUSIONE

- I. LEONARDELLI ANTONIA con residenza sconosciuta si assegna il rappresentante provvisorio nella persona di MIODRAG REGVAT di Pola, Foro 11
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà le persone nominate di cui al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edilizia, finché non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e tutto questo fino a che non vengono svolte le azioni per le quali è stato assegnato.
- III. Il richiedente deve entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-350-05/18-01/000010
N.PROT: 2168/01-03-05-0426-18-0003
Pola, 10/09/2018

**CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA
Iva Buršić, dipl.ing.grad., f.to.**

INDICE

1. Dichiarazione sull'Uljanik.....	1
2. Delibera sull'attuazione del progetto di sostituzione delle coperture dei tetti che contengono amianto e smaltimento (rimozione) dei lastre di copertura in amianto dalle località sul territorio della città di Pola	2
3. Delibera sull'esclusione di un bene immobile dallo status del bene pubblico di utilizzo generale - 5495/4 C.C. Pola	6
4. Delibera sul trasferimento dei diritti di proprietà sulla p.c. 660/245 e p.c. 660/253, entrambe comune cat. di Pola, a favore dell'Ospedale generale di Pola.....	7
5. Delibera sull'acquisto degli immobili - pc.c.edificio 3022/3, p.c. 3017/1, p.c. 3017/3, entrambe c.c. Pola, via San Felicità 6)	8
6. Delibera sull'ammontare del coefficiente della tassa di soggiorno	9
7. Delibera sulla esdebitazione dei debiti delle persone fisiche	9
8. Conclusione sull'approvazione delle Proposte dell'Accordo per stabilire le condizioni, i diritti e gli obblighi per la realizzazione del Progetto Idroscalo, Saccorgiana e Musil	11
9. Delibera sulle modifiche e integrazioni al Piano di collocazione dei chioschi per la Città di Pola	11
10. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sui criteri per l'utilizzo delle superfici pubbliche destinate all'organizzazione delle terrazze delle strutture di ristorazione	12
11. Regolamento sulle modifiche e integrazioni del Regolamento sulla determinazione del programma dei fabbisogni pubblici nel settore della cultura	12
12. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Črnja Tours d.o.o.	13
13. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Silvia Božac Ljubičić	13
14. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Milena e Aleksija Matošević	14
15. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Katarina Matić.....	14
16. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Vesna e Igor Matkovića.....	15
17. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore HEP ODS d.o.o.	15